



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

| ORDINANZA N° 3 del 4.7.2013

IL SINDACO

Oggetto: Divieto di balneazione nel fiume Ticino sul territorio comunale.

-Visto il D.P.R. 470 dell'8.6.1982 concernente la qualità delle acque destinate alla balneazione così come modificato dalla Legge 29 Dicembre 2000 n° 422 – Legge Comunitaria;

-Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 recante “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione relativa alle gestione delle acque di balneazione”.

-Visto in particolare l'art. 5 del succitato Decreto Legislativo, che attribuisce ai Comuni interessati le competenze in materia di balneazione;

-Visto il D.M. 30/03/2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione”, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE;

-Vista la nota della Regione Lombardia del 14.2.2013, prot. H1.2013.0005590 “acque di balneazione 8D.Lgs 30.5.2008,n.116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE) – elenco dei punti monitorati nell'allegato 1 della quale sono resi noti gli elenchi delle acque lombarde balneabili e che in tale elenco non risulta compreso il fiume Ticino nel tratto di attraversamento del territorio comunale;

-Rilevato che le acque del fiume Ticino nel tratto attraversante il territorio del Comune di Valle Salimbene non sono balneabili, per quanto sopraevidenziato e ritenuto al fine di salvaguardare l'Igiene e la Salute pubblica, di adottare il presente provvedimento di divieto di balneazione nelle acque del fiume stesso Ticino ;

-Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.,

-Visti gli artt. 40 e 260 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n° 1265 del 27.7.1934;

-Visti gli artt. 1,9,10,11,12,13,14 della Legge n° 689 del 24.11.1981 e s.m.i.

- vista la nota dell'ASL Pavia n. 47686 del 18.6.2013 pervenuta il 20.6.2013 prot 1757 con la quale si chiede di adottare i provvedimenti di competenza per il territorio di Valle Salimbene

ORDINA

Il divieto di balneazione nel fiume Ticino, per tutto il tratto compreso nel territorio del Comune di VALLE SALIMBENE

AVVISA

Chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecunaria da un minimo di €.25,00 a un massimo di €.500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia e al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;

DISPONE

Di dare notizia della presente Ordinanza con la pubblicazione all'Albo Pretorio , mediante la pubblica affissione, trasmissione al Comando Polizia Locale Unionedeli Comuni Terre Viscontee e al Ministero della salute

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza

IL SINDACO
Daniela GATTI COMINI

Valle Salimbene , 4.7.2013